

Allegato A al DDG n.4118 del 05/11/2021

P.S.R. Sicilia 2014/2020 Misura 20 “Assistenza tecnica negli stati membri”

Quadro delle esclusioni e riduzioni

a) A) Mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità

Il mancato rispetto dei criteri di ammissibilità al momento della presentazione della domanda di sostegno preclude la concessione del sostegno. Le inadempienze corrispondenti al mancato rispetto di condizioni/criteri di ammissibilità, che non siano riferite/i al solo momento della presentazione della domanda di sostegno o che non possano essere mantenute per loro natura, determinano la revoca totale per l'operazione (salvo cause di forza maggiore o circostanze eccezionali).

Il beneficiario deve dimostrare il rispetto delle condizioni di ammissibilità, indicate nella scheda di misura/sottomisura del PSR nonché nelle disposizioni attuative specifiche, al momento della presentazione della domanda di sostegno e di dimostrarne il mantenimento per tutta la durata dell'impegno.

b) B) Diniego di accesso, dichiarazioni mendaci e omissioni intenzionali

Il beneficiario deve conservare la documentazione amministrativo-contabile relativa all'operazione per tutta la durata dell'impegno e deve consentire il regolare svolgimento dei controlli.

La negazione esplicita e non giustificata all'accesso ai luoghi dei controlli, nonché a tutta la documentazione necessaria, ai funzionari incaricati dell'attività di ispezione e controllo, comporta la decadenza e la revoca del sostegno.

Il sostegno è rifiutato o recuperato integralmente, qualora si accerti che il beneficiario abbia presentato prove false per ricevere il sostegno oppure abbia omesso per negligenza di fornire le necessarie informazioni. In tale circostanza il beneficiario è altresì escluso dalla stessa misura o tipologia di operazione per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo (art. 20 Decreto MIPAAF n. 2588 del 10/03/2020 “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. UE n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”).

c) C) Revoca parziale o totale del sostegno e sanzioni amministrative

Ai sensi dell'art. 63 del Regolamento di Esecuzione UE 809/2014, così come modificato dall'art.1 del Regolamento di Esecuzione UE 1242/2017:

1. I pagamenti sono calcolati in funzione degli importi risultati ammissibili nel corso dei controlli amministrativi di cui all'articolo 48.

L'autorità competente esamina la domanda di pagamento ricevuta dal beneficiario e stabilisce gli importi ammissibili al sostegno. Essa determina:

a) l'importo cui il beneficiario ha diritto sulla base della domanda di pagamento e della decisione di sovvenzione;

b) l'importo cui il beneficiario ha diritto dopo un esame dell'ammissibilità delle spese riportate nelle domanda di pagamento.

Se l'importo stabilito in applicazione del secondo comma, lettera a), supera l'importo stabilito in applicazione della lettera b) dello stesso comma di più del 10 %, si applica una sanzione amministrativa all'importo stabilito ai sensi della lettera b). L'importo della sanzione corrisponde alla differenza tra questi due importi, ma non va oltre la revoca totale del sostegno.

Tuttavia, non si applicano sanzioni se il beneficiario può dimostrare in modo soddisfacente all'autorità competente di non essere responsabile dell'inclusione, nella domanda di pagamento, dell'importo non ammissibile o se l'autorità competente accerta altrimenti che l'interessato non è responsabile.

2. La sanzione amministrativa di cui al paragrafo 1) si applica, mutatis mutandis, alle spese non ammissibili rilevate durante i controlli in loco di cui all'articolo 49.

D) Riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari per mancato rispetto degli impegni ed inadempienze gravi.

Il beneficiario deve garantire la stabilità delle operazioni coerentemente a quanto disposto dall'art. 71 del Regolamento di esecuzione UE 1303/2013.

Fatta salva l'applicazione dell'articolo 63 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/14, in caso di mancato rispetto degli impegni definiti per le misure/sottomisure del PSR Sicilia 2014-2020, si applica per ogni infrazione relativa ad un impegno o a gruppi di impegni una riduzione o l'esclusione dell'importo complessivo ammesso, erogato o da erogare, delle domande di pagamento.

La riduzione si calcola sull'importo complessivo dei pagamenti ammessi.

Il sostegno è recuperato qualora il beneficiario superi i livelli alti di infrazione dell'impegno (durata, entità, gravità) previsti dalla griglia di riduzione.

In particolare, in base al predetto art. 20, comma 3) del Decreto MIPAAF n. 2588 del 10/03/2020 "Un'inadempienza si definisce grave quando risulta ripetuta con livelli massimi di gravità, entità e durata.

La ripetizione di un'inadempienza ricorre quando sono state accertate inadempienze analoghe negli ultimi quattro anni o durante l'intero periodo di programmazione 2014-2020 per lo stesso beneficiario e la stessa misura o tipologia di operazione o, riguardo al periodo di programmazione 2007-2013, per una misura analoga.

La ripetizione si determina a partire dall'anno dell'accertamento.

Qualora sia accertata un'inadempienza grave, relativa ad impegni od a gruppi di impegni, il sostegno è rifiutato o recuperato integralmente. Il beneficiario è, altresì, escluso dalla stessa misura o tipologia di operazione per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo.

In presenza di ripetizioni di una inadempienza non grave, quando cioè il livello massimo ricorre una sola volta o non ricorre affatto, è applicata una maggiorazione della riduzione riferita all'impegno violato doppia delle percentuali che si determinerebbero nella fattispecie in esame, in assenza di ripetizione.

A seguire, sono elencati gli impegni specifici previsti dalla **Misura 20 "Assistenza tecnica negli stati membri"**, la cui inadempienza determina una sanzione per come di seguito riportato.

QUADRO DEGLI IMPEGNI

Descrizione impegno/o gruppi di impegni	Origine normativa	Modalità di controllo	Tipologia di controllo	Elemento del controllo	Montante riducibile	Tipo di sanzione in caso di inadempienza
Adeguatezza pubblicità dell'investimento	PSR/Disposizioni attuative/parte generale/disposizioni specifiche/ bando regionale	Amministrativo - in situ	Cartacea - Visivo	<p>EC22383- Azioni informative collegate ad interventi che hanno beneficiato di un sostegno pubblico superiore a 50.000 € e inferiore o uguale a 500.000 €</p> <p>EC22384- Azioni informative collegate ad interventi che hanno beneficiato di un sostegno pubblico superiore a 500.000 €</p> <p>EC22390- Visibilità delle targhe e cartelloni</p> <p>EC22391- Targhe e cartelloni - dimensioni delle informazioni</p> <p>EC1675- Azioni informative collegate agli interventi - siti web</p>	Intervento	Decadenza

*

Altri obblighi

Descrizione impegno/o gruppi di impegni	Origine normativa	Modalità controllo	di	Tipologia di controllo	Elemento del controllo	Montante riducibile	Tipo di sanzione in caso di inadempienza
Rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di aggiudicazione dei contratti pubblici di opere e forniture di beni e servizi – Bando di gara e capitolati d’oneri – Valutazione delle offerte – Attuazione del contratto	PSR/Disposizioni attuative/parte generale/disposizioni specifiche/ bando regionale Art.35 Reg. (UE)640/2014 Art.20 D.M.n 497 del 17/01/2019 Decreto MIPAFT n.10255 del 22/10/2018 D.D.G n. 494 del 12/03/2020	Amministrativo- ex post		cartacea	EC2736 -Presenza e correttezza del Bando di gara e capitolato d'oneri EC2749 -Corretta valutazione delle offerte EC2757 -Corretta attuazione del contratto.	Operazione (domanda di sostegno)	Riduzione graduale secondo quanto disposto nel D.D.G n 494 del 12/03/2020 “ Quadro sanzionatorio in materia di riduzioni/esclusioni per il mancato rispetto della normativa sugli appalti pubblici.

* Spese ammesse per singolo appalto

Per ciascun impegno l’inadempienza è valutata rispetto ai livelli di infrazione in termini di Gravità - Entità – Durata.

La gravità dell’inadempienza dipende dalla rilevanza delle conseguenze dell’inadempienza medesima alla luce degli obiettivi degli impegni o degli obblighi che non sono stati rispettati.

L’entità di un’inadempienza dipende dai suoi effetti sull’operazione nel suo insieme.

La durata di un’inadempienza dipende dal periodo di tempo durante il quale ne perdura l’effetto.

Ai casi di recupero di importi indebitamente erogati si applicano le disposizioni dell’articolo 7 del Regolamento (UE) n. 809/2014, nonché dell’articolo 54, paragrafo 3 del regolamento (UE) n. 1306/2013.

Ai sensi dell’articolo 52 del Regolamento di esecuzione (UE) n.809/2014, sono realizzati controlli ex post per verificare il rispetto degli impegni contemplati nell’art. 71 del Regolamento di esecuzione UE 1303/2013 o descritti nel Programma di Sviluppo Rurale.

Le griglie di riduzione ed esclusione da applicare ai casi di violazione per inadempienze dei beneficiari, coerentemente all'art. 20 del D.M. 2588 del 10/03/2020, per gli impegni specifici previsti dalla **Misura 20 "Assistenza tecnica negli stati membri"**, sono di seguito riportate. Il calcolo delle percentuali di riduzione richiama quanto contenuto nell'allegato 6 del citato D.M. 2588 del 10/03/2020 per la **Misura 20**, è così determinato.

Punteggio	Percentuale di riduzione %
1,00 <= x < 3,00	3
3,00 <= x < 4,00	5
x => 4,00	10

L'Autorità di Gestione del PSR Sicilia 2014/2020

(Dario Cartabellotta)

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993)